



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari
Area Tecnica



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

Prot. n. 3172/2024

Alberobello, 09/02/2024

al
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO
COMUNE DI ALTAMURA – CAOFILA**
Dott. Ing. Vittorio Difonzo
suapsistemamurgiano@pec.it

**alla ditta interessata
Società ILIAD ITALIA SPA**
Per il tramite del SUAP Murgia Sviluppo
ai sensi del D.P.R. 160/2010-art. 4

OGGETTO:	Pratica SUAP N. 47177 DEL 21/06/2023 - Aut. Paesaggistica Ordinaria - Pratica n. 28/23 - Prot. n. 13322 del 21/06/2023 Iliad Italia Spa COMUNICAZIONE DI DINIEGO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – ART. 146 D.Lgs 42/2004
DITTA:	Iliad Italia Spa (13970161009)
LAVORI:	Pratica SUAP n.47177 - Realizzazione di una SRB per telefonia cellulare a servizio della rete ILIAD ITALIA S.p.A. ex art. 87 del D. Lgs. 259/03 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 207 dell' 08/11/2021
LUOGO:	C.da Bosco Selva - Alberobello (BA)
CATASTO:	foglio 37 particella 253/269

Con riferimento alla pratica paesaggistica in oggetto,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO

Visto il Codice di Beni Culturali e del Paesaggio del D. Lgs. 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii.;

Visto la Deliberazione di Giunta Regione Puglia 16 febbraio 2015 n. 176 di approvazione del PPTR, pubblicata sul BURP n.40 del 23/03/2015;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii. “Norme per la pianificazione paesaggistica”, artt. 7, 8 e 9;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii;

Vista la delega regionale attribuita al Comune di Alberobello con Delibera di Giunta Regionale n. 1073 del 19/06/2018;

Visto il Decreto Sindacale del Comune di Alberobello (BA) n. 3 del 27/01/2021, di nomina dell'arch. Ilaria IACOMINO, come Responsabile del Procedimento ai fini del rilascio del provvedimento paesaggistico, non più in servizio presso questo Ente dal 01/04/2023, giusta D.G.C. n. 16 del 31/01/2023;

Visto il Decreto Sindacale del Comune di Alberobello (BA) n. 11 del 31/08/2023, di nomina dell'ing. Giuseppe MILETI, come Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di compatibilità paesaggistica e/o provvedimenti autorizzatori paesaggistici previsti dal D.Lgs. n. 42/2004 nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica (PPTR);

Vista l'istanza presentata e gli elaborati tecnico-amministrativi:

- nota prot. 13322 del 21/06/2023 (nota SUAP di deposito progetto);

Accertato che l'area oggetto dell'intervento è soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e 143, c. 1, lett. e) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017;

Visto il "parere SFAVOREVOLE" n. 02 della Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Alberobello espresso nella seduta del 18/10/2023;

Vista la nota prot. n. 22323 del 19/10/2023 con cui l'Ufficio ha trasmesso la documentazione di rito alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari al fine di acquisire il parere vincolante ai sensi dell'art. 146 c. 7 del D.Lgs 42/2004;

Visto il "**Preavviso di parere contrario ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 s.m.i. in combinato disposto con la legge**" con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha espresso il preavviso di parere vincolante negativo prot. n. 13907-P del 22/11/2023 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 24943 del 22/11/2023 e n. 24971 del 22/11/2023 (nota di trasmissione SUAP) per i motivi ostativi riportati nello stesso;

Vista la nota prot. SUAP n. 4152 del 12/01/2024, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 940 del 15/01/2024, della trasmissione alla ditta istante della comunicazione avente ad oggetto "Pratica SUAP n. 47177 del 21/06/2023 PREAVVISO DI DINIEGO EX ART. 10 BIS DELLA L. 241/90 e s.m.i."

Preso atto che, sulla scorta delle valutazioni paesaggistiche formulate con il preavviso di parere vincolante negativo soprarichiamato, la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con l'anzidetta nota ha comunicato, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D. Lgs. 42/2004 e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., il preavviso di provvedimento paesaggistico negativo, assegnando al richiedente il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti;

Visto il "**Parere di competenza art 146 del DLgs 42/04**", ovvero il parere vincolante contrario di cui alla nota prot. n. 1238-P del 31/01/2024 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 2401 del 01/02/2024 e n. 2475 del 01/02/2024 (nota di trasmissione SUAP) espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari che si riporta di seguito:

"In riferimento all'istanza in oggetto, acquisita con prot. 12652 del 12.06.2021, relativa alla realizzazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare in area rurale individuata dal Piano Regolatore Generale e relativa Variante di adeguamento alla L.R. n. 56/80 (D.G.R. n. 183 03.02.1992) come Ambito insediativo agricoli normali (Zona E) - Zone agricole normali (Zona E1), ricadente all'interno della Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del DLgs 42/04, con sedime in area privata e allacci e impiantistica su sede stradale pubblica,

preso atto dell'istruttoria comunale con cui viene verificata la conformità alle NTA del PPTR, e della dichiarata non conformità del RUP alla "tutela paesaggistica relative all'ambito interessato dalla proposta di trasformazione" e condivisione del parere SFAVOREVOLE della Commissione Locale per il Paesaggio, per cui viene proposto parere negativo all'istanza,

preso atto del parere SFAVOREVOLE" della Commissione Locale per il paesaggio come da verbale n. 02 del 18/10/2023 per le motivazioni che si riportano integralmente di seguito:

"La Commissione Locale per il Paesaggio, esaminati gli elaborati scritto-grafici di progetto e quelli integrativi, richiamata la "dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Alberobello" di cui al D.M. 26/03/1970 – G.U. n. 210 del 21/08/1970 "la zona ha notevole interesse pubblico perché costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico - tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza", esprime parere SFAVOREVOLE all'intervento proposto in quanto in contrasto con la scheda PAE0001. Il manufatto edilizio di nuova realizzazione ha una dimensione predominante rispetto all'intera area vincolata, interferendo in modo significativo con le relazioni funzionali e visive tra la zona rurale e il centro storico monumentale, riconosciuto anche come patrimonio UNESCO, che si sviluppa lungo tutto il versante prospiciente Largo Martellotta-Via Indipendenza, compromettendo le relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra l'insediamento delle tipiche costruzioni a trulli e lo spazio rurale. L'installazione di un'antenna per le telecomunicazioni di notevoli dimensioni (30,00 m) sulla porzione a ridosso della zona al Rione Monti, costituita prevalentemente da trulli e da case coloniche, comporta irrimediabilmente la compromissione dei numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico (piazze, strade, terrazzini, scalinate) dai quali si può godere ampiamente dello spettacolo di tale bellezza, della quale non si è prodotta sufficiente analisi dell'intervisibilità prima e dopo l'intervento con riprese dalle vie e dai belvedere esistenti e dalle strade pubbliche. Considerata l'altezza ridotta dell'edificio, prevalentemente costituito da un andamento piano altimetrico del territorio che individua in Largo Martellotta-Via Indipendenza la zona più bassa rispetto alla più grande area oggetto di vincolo, l'intervento altera lo skyline urbano e interferisce con le relazioni visuali tra le costruzioni a trullo e l'area rurale. Le misura di mitigazione prevista in progetto, "camuffamento" in

finto pino, risulta sproporzionata e inadeguata rispetto alle specie autoctone presenti nel territorio di Alberobello. Inoltre, nella soluzione progettuale, non sono state analizzate le diverse soluzioni alternative in termini localizzative e progettuali, a tal fine si consiglia di delocalizzare il sito in un'area a minore impatto paesaggistico ed eventualmente attivare anche soluzioni di co-siting al fine di limitare il numero di impianti nel territorio”,

vista la nota prot. 13907 del 22/11/2023 con cui questo Istituto trasmetteva preavviso di parere contrario motivato ai sensi dell'art 10 bis della L.241/1990 sulla proposta presentata,

vista la nota prot. 4152 del 12/01/2024, acquisita agli atti di questo Istituto con prot. 483 del 15/01/2024, con cui il SUAP Sistema Murgiano comunicava alla ditta istante il preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., dando n. 10 giorni per l'invio di osservazioni,

preso atto che non risultano pervenute dalla Ditta, o tramite sportello SUAP, osservazioni in riscontro al preavviso di diniego,

questa Soprintendenza, condividendo le valutazioni della Commissione Locale per il paesaggio che si richiamano integralmente e la proposta di parere negativo di codesto Ente, conferma il parere contrario all'istanza per le motivazioni già indicate nella nota di preavviso che si riportano integralmente al fine del rilascio del provvedimento finale di codesto Ente.

“L'area oggetto di intervento ricade all'interno della tutela paesaggistica di cui all'art 136 del D.lg 42/04 imposta con DM 26.03.1970 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in Comune di Alberobello, Istituito ai sensi della L. 1497 (G. U. n. 210 del 21.08.1970 - parte III del DLgs 42/04) 6.3.1 - facente parte delle Componenti culturali e insediative (art. 77 / art. 78) BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79) del PPTR . All'interno dell'area sono altresì riconosciuti gli UCP delle componenti culturali e insediative - Paesaggi rurali (art. 83) e gli UCP delle Componenti dei valori percettivi (art. 86 / art. 87) Coni visuali (art. 88).

L'impianto, caratterizzato da un palo metallico porta antenne di altezza complessiva di 30.0m, “camuffato da finto pino”; su cui sono installate n.2 parabole per la trasmissione dati via etere, n.8 antenne settoriali a pannello, componenti tecnologiche e apparati poste alla base, installazione di reti di impianto, si posiziona su porzione del territorio interessato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico segnato morfologicamente dalla presenza di terreni dall'andamento variabile, coltivati o interessati da boscaglia, traguardabili dalla viabilità di circonvallazione (Via dei Sette Liberatori) che offre numerose aperture di visuale verso il contesto rurale a trulli e dalla viabilità contrada Bosco Selva che offre, di contro, coni visuali verso l'abitato di Alberobello, interponendo alla parte edificata che fa da margine il caratteristico ambito insediativo della campagna abitata, con appezzamenti di limitata dimensione per lo più coltivati ad arboreti, delimitati da recinzioni in pietra a secco e singole unità abitative, spesso a trullo o a lamia, fornendo quelle cornici e quadri di non comune bellezza (quei “molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza” -Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.1970), che descrivono il singolare contesto abitato e la campagna insediata di Alberobello, facente parte della Valle d'Itria.

La sua localizzazione sulla porzione di territorio riconosciuta di notevole interesse pubblico per le motivazioni riportate nello stesso riconoscimento, non supportata da una pianificazione a scala comunale, contrasta con le esigenze di tutela imposte con il riconoscimento di valore dell'area, configgendo, per l'altezza raggiunta dalla struttura ad antenna e per tipologia strutturale, con il valore dell'ambito rurale e insediativo alla base del provvedimento dichiarativo, anche in considerazione delle caratteristiche altimetriche del sito, interferendo con la fruizione visiva del singolare insediamento a trulli e con le relazioni da questo consolidate con le aree rurali, anche a distanza.

La mitigazione proposta, che prevede l'inserimento di una finta chioma di albero di Pino, alla sommità del palo di 30 metri, risulta altresì decontestualizzata e fuori scala rispetto ad un ambito rurale interessato da alberature di limitata altezza (per lo più arboreti da frutta) e abitazioni ad uno o al massimo due livelli, risultando elemento isolato all'interno di appezzamenti rurali privi di elementi emergenti con conseguente alterazione della percezione di un contesto paesaggistico di valore compromesso , a livello percettivo, anche su scala ampia, oltre il lotto d'intervento..

Non vengono valutate possibili alternative localizzative in grado di determinare scelte maggiormente compatibili anche alla luce di sistemi di mitigazione proposti, impropri, le altezze limitate dei fabbricati (massimo due livelli) e il rapporto con la viabilità pubblica e i siti di interesse pubblico.

Non viene dimostrata la conformità dell'intervento all'art. 86 delle NTA del PPTR, trattandosi di sito interessato da Paesaggi rurali i cui valori paesaggistici si confrontano con le strutture ivi insistenti anche in termini percettivi e la sua compatibilità rispetto gli obiettivi di qualità paesaggistica e alle normative d'uso di cui all'art. 37 , nonché le modalità con cui si conforma alle raccomandazioni contenute nelle linee guida citate al co 5 dell'art 83 in relazione agli interventi di grande impatto che operano trasformazioni sul territorio (Patto città campagna, aree produttive, DRAG) .

Si evidenzia altresì la non ammissibilità dell'intervento misurata attraverso il disposto di cui all'art 88 delle NTA del PPTR per le componenti dei valori percettivi (il sito rientra nell'UCP Cono visivo), in quanto

comportante "a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali"

Il presente parere viene rilasciato nei limiti delle competenze assegnate dalla legge a questo Istituto in materia paesaggistica, rinviando all'Ente competente il rilascio del Provvedimento paesaggistico.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art.155, comma 2, del citato decreto legislativo e alla Commissione Regionale per il patrimonio culturale presso il Segretariato Regionale Mibact ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis, art.12 della Legge n.106 del 20/07/2014 in attuazione del DPCM del 2 dicembre 2019, n. 169 ."

Preso atto altresì che il Soprintendente con la nota soprarichiamata ha confermato il parere vincolante negativo all'approvazione del progetto;

Dato atto che l'Amministrazione competente, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D. Lgs. 42/2004, non può discostarsi dal vincolante parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, e pertanto deve esprimere diniego di autorizzazione paesaggistica al progetto per i lavori di "Pratica SUAP n.47177 - Realizzazione di una SRB per telefonia cellulare a servizio della rete ILIAD ITALIA S.p.A. ex art. 87 del D. Lgs. 259/03 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 207 dell' 08/11/2021" in località C.da Bosco Selva - Alberobello (BA) e catastalmente identificata al foglio 37 particelle 253/269;

con la presente,

SI COMUNICA

il **DINIEGO** all'accoglimento dell'autorizzazione paesaggistica per i motivi ostativi indicati nel parere vincolante contrario anzidetto di cui alla nota prot. n. 1238-P del 31/01/2024 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 2401 del 01/02/2024 e n. 2475 del 01/02/2024 (nota di trasmissione SUAP) espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e delle argomentazioni in esso richiamate che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento, relativamente all'istanza in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste del "Codice del Processo amministrativo" ai sensi del D. Lgs n. 104 del 02.07.2010

Alberobello (BA), 09/02/2024

Il Responsabile del Procedimento
dell'Autorizzazione Paesaggistica
ing. Giuseppe MILETI
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.)